

ALLEGATO "C" AL N. 4233 DI REP. N. 2491 DI RACC.

STATUTO dell' ASSOCIAZIONE

"Produttori Musicali Indipendenti " - PMI

Modificato durante l'Assemblea Straordinaria del 23 Settembre 2005
Modificato durante l'Assemblea Straordinaria del 26 Giugno 2007
Modificato durante l'Assemblea Straordinaria del 28 Maggio 2009
Modificato durante l'Assemblea Straordinaria del 12 Marzo 2013
Modificato durante l'Assemblea Straordinaria del 04 Novembre 2015

Valido per anno 2016 e successivi

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 – Costituzione sede e denominazione;
- Art. 2 – Scopi;
- Art. 2-bis
- Art. 2-ter
- Art. 3 – Durata;

TITOLO II - SOCI

- Art. 4 – Requisiti;
- Art. 5 – Ammissione e Durata;
- Art. 6 – Categorie di Associati;
- Art. 7 – Diritti ed Obblighi degli Associati
- Art. 8 – Aggregati-Sostenitori-"Prima Iscrizione";
- Art. 9 – Sanzioni;
- Art. 10 – Cessazione del Rapporto Associativo;
- Art. 11 – Quote e contributi Associativi;

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO I – Organi dell'Associazione

- Art. 12 – Organi;
- Art. 13 – Assemblea;
- Art. 14 – Riunioni e Convocazione dell'Assemblea;
- Art. 15 – Costituzione e Deliberazioni dell'Assemblea;
- Art. 16 – Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria;
- Art. 17 – Attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria;
- Art. 18 – Comitato Direttivo;
- Art. 19 – Riunioni del Comitato Direttivo;
- Art. 20 – Attribuzioni del Comitato Direttivo;
- Art. 21 – Presidente - Commissione di Designazione – Presidente Onorario;
- Art. 22 – Vicepresidenti;
- Art. 23 – Aree di Attività e Commissioni;

CAPO II – Organizzazione e organi di controllo dell'Associazione

- Art 24-- Segretario Generale;
- Art. 25 – Collegio dei Revisori Contabili;
- Art. 26 – Controversie tra Aziende Associate –Aggregati-Sostenitori;
- Art .27 – Disposizioni Generali sulle Cariche;

TITOLO IV– FONDO COMUNE E BILANCIO

- Art. 28 – Fondo Comune;

Art. 29 – Esercizio Sociale e Bilancio;

**TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – REGOLAMENTO –SCIOGLIMENTO-
DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 30 – Modificazioni Statutarie;

Art. 31 – Regolamento di attuazione

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

Art. 33 – Norme transitorie e finali

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE SEDE DENOMINAZIONE

Tra le imprese produttrici di musica registrata con fissazione su supporti analogici e digitali ed altri supporti presenti e futuri contenenti suoni e/o immagini è costituita l'Associazione di categoria

"Produttori Musicali Indipendenti" in breve PMI

Per supporti dell'immagine o videomusicali si intendono quelli che costituiscono espressione del video in musica.

L'Associazione ha sede in Milano Italia e può avere uffici e altre sedi distaccate in Italia e/o all'estero, diverse da quella in cui è stabilita quella dell'Associazione.

L'Associazione può aderire ad altre Organizzazioni di imprese indipendenti nazionali, comunitarie e internazionali

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo:

2.1 di tutelare e promuovere i diritti e gli interessi dei propri associati e quelli del settore musicale e fonografico indipendente sia sul piano nazionale che internazionale contribuendo alla valorizzazione culturale della musica.

Ed in particolare:

- a) di cogliere tutte le opportunità dell'evoluzione tecnologica delle trasmissioni a banda larga e dei servizi avanzati in mobilità e dei nuovi mercati per il rilancio della imprenditoria musicale indipendente;
 - b) di aiutare la produzione musicale indipendente italiana a trovare le risorse economiche e produttive necessarie a promuovere la creatività;
 - c) di ottenere l'applicazione dello statuto d'impresa culturale riconosciuto ad altri settori come il cinema e l'editoria anche alla produzione musicale;
 - d) di sollecitare il cambiamento e accompagnare l'evoluzione della produzione musicale lungo il percorso positivamente battuto dalla produzione cinematografica nazionale;
 - e) di adoperarsi perché i produttori musicali indipendenti possano continuare a investire competenze e risorse proprie avendo accesso alle numerose fonti di finanziamento diretto e indiretto delle attività culturali tra cui
 - fondi pubblici italiani e europei
 - accesso al credito agevolato
 - sostegno alla promozione dei progetti e dei prodotti in Italia e all'estero ;
- 2.2 di stipulare accordi e pattuizioni di carattere generale e di interesse dei produttori musicali di fonogrammi indipendenti ivi compresi i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro con le competenti OO.SS;
- 2.3 di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di tutelare i diritti della categoria, per qualsiasi titolo ed in particolare ma senza limitazione alla generalità - ai sensi della legge 22 aprile 1941 numero 633, dell'art. 648 Codice Penale e dell'art. 2601 Codice Civile, contribuendo anche alla lotta contro la pirateria fonografica ed audiovisiva;

2.4 di agire in giudizio, per i fatti che rechino pregiudizi e possano ostacolare la realizzazione degli scopi perseguiti dall'Associazione nell'interesse delle imprese indipendenti associate;

L'Associazione può dar vita ad una FEDERAZIONE MUSICALE DI INDIPENDENTI oltre che partecipare ad enti, e società di servizi purché finalizzati ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

L'iscrizione all'Associazione è volontaria e l'appartenenza alla stessa comporta obblighi e responsabilità, anche morali, nei confronti dei soci e dei terzi.

L'Associazione potrà adottare un Codice Etico.

ART. 2 BIS

All'Associazione potrà essere conferito ,a richiesta di uno o più associati, il mandato esclusivo senza rappresentanza del diritto al compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei fonogrammi, di cui all'art. 71 - septies , 71 octies Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modificazioni di titolarità degli stessi.

Per le finalità di cui sopra ,l'Associazione direttamente o tramite società di collecting

(i) negozia e sottoscrive accordi con SIAE e con le società di collecting degli Artisti Interpreti ed esecutori

(ii) riscuote e ripartisce i compensi relativi a tale diritto in nome e per conto degli Associati da cui abbia ricevuto mandato;

(iii) ripartisce i compensi riscossi agli Associati in base a quanto loro spettante e secondo le disposizioni di cui all' Art 7 del Regolamento di attuazione del presente Statuto e successivi;

(iv) presta tutti i servizi tecnico-amministrativi e necessari per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo 2;

(v) stipula, nei limiti della gestione affidatale dagli Associati, da cui abbia ricevuto mandato, i contratti necessari e utili inerenti alla gestione del diritto di cui al presente articolo.

ART. 2 TER

A questi fini su incarico del/degli Associato/i e per la tutela degli interessi individuali di ognuno, l'Associazione assume tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie ed opportune per la tutela degli interessi degli stessi che hanno conferito mandato.

Per il raggiungimento degli obiettivi e per la tutela delle posizioni di ognuno degli Associati che hanno conferito mandato ,la gestione sarà effettuata nel rispetto delle limitazioni eventualmente disposte dal /dagli Associato/i a tutela del diritto di cui al precedente Art. 2 bis

L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione operativa con altre Associazioni ,società, enti o istituzioni che gestiscono collettivamente il diritto di cui all'art.2 bis e/o diritti di proprietà intellettuale uguali e/o diversi da quelli elencati al precedente Art. 2 bis.

L'Associazione ,senza fini di lucro ,può compiere ogni operazione necessaria o utile per il raggiungimento del proprio scopo e agisce in nome proprio e per conto degli Associati che hanno conferito mandato nell'ambito del mandato conferitole.

I mandati sono conferiti all'Associazione secondo quanto disposto dal Regolamento di attuazione.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento di cui al successivo Art.32.

In tal caso, l'Assemblea Straordinaria delibera anche sulla destinazione del patrimonio ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con esclusione di qualsiasi rimborso alle imprese associate, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli esercizi sociali dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le risultanze di ogni esercizio devono essere presentate ai soci entro il 31 maggio dell'anno successivo

ART. 4 – REQUISITI

Possono far parte dell'Associazione le imprese musicali indipendenti in possesso dei seguenti requisiti e che li detengano per tutto il periodo di permanenza nell'Associazione:

- a) essere produttori nel senso definito dall'art.1 lett. a)b)c)d) del Regolamento di cui al successivo art. 31

- b) essere effettivamente operanti in Italia con le modalità previste dagli art. 2, 3 e 4 del Regolamento

ART. 5 - AMMISSIONE E DURATA

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, su domanda dell'impresa interessata.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa che ne fa richiesta, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e comporta, di per sé, accettazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico.

L'iscrizione all'Associazione decorre dal momento della delibera e ad ammissione avvenuta, l'impresa associata deve comunicare i nominativi dei rappresentanti designati a tenere i rapporti con l'Associazione, che abbiano requisiti di affidabilità legale e morale anche con riferimento al Codice Etico. L'ammissione e il recesso dall'Associazione devono essere comunicate a tutti gli appartenenti all'Associazione.

L'ammissione si intende valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e, in mancanza di disdetta presentata entro il termine di cui al successivo art. 10 lettera a), l'adesione si considera tacitamente rinnovata di anno in anno.

Non possono essere ammessi come Associati, gli imprenditori musicali indipendenti iscritti ad altre Associazioni aventi oggetti analoghi.

Qualora la richiesta di ammissione all'Associazione venisse respinta il richiedente non può presentare una nuova domanda di ammissione all'Associazione prima che siano decorsi sei mesi dalla presentazione della domanda precedente.

ART. 6 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Sono iscritti di diritto, previa formalizzazione degli atti occorrenti, tutte le aziende recedute da FIMI. Le aziende associate sono divise in sette categorie, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 del Regolamento:

a)	ai membri di Categoria A	spettano	10 voti;
b)	ai membri di Categoria B	spettano	6 voti;
c)	ai membri di Categoria C	spettano	5 voti;
d)	ai membri di Categoria D	spettano	4 voti;
e)	ai membri di Categoria E	spettano	3 voti
f)	ai membri di Categoria F	spettano	2 voti
g)	ai membri di Categoria G	spettano	1 voto

ART 7 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Le imprese associate hanno diritto :

- di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione;
- di elettorato attivo e passivo, se in regola con i versamenti delle quote associative.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento che contiene le disposizioni di attuazione dello Statuto, le deliberazioni degli organi associativi, il Codice etico. L'attività degli Associati deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale, imprenditoriale ed industriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi associati e/o partecipanti.

L'Associazione promuove il completo inquadramento delle imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale.

ART 8 – AGGREGATI – SOSTENITORI - Prima iscrizione

La categoria degli Aggregati-Sostenitori è costituita da coloro che, svolgendo attività diverse da quelle degli Associati, intendono contribuire per sostenere le attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi.

Gli appartenenti a tale categoria possono essere ammessi all'Associazione secondo le modalità stabilite per gli Associati al precedente art. 5.

Gli Aggregati Sostenitori sono soggetti al presente Statuto, al Regolamento e alle delibere degli Organi dell'Associazione, in quanto applicabili.

Per associati "prima iscrizione" si intendono le aziende che pur avendo i requisiti di cui art. 1 e 2 del Regolamento di attuazione, desiderano beneficiare una sola volta dei servizi dell'associazione alle condizioni e con le limitazioni di cui all'art. 5 del Regolamento di attuazione.

ART 9 – SANZIONI

Le imprese indipendenti associate che si rendono inadempienti a quanto contenuto nel presente Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dal diritto di partecipare all'Assemblea;
- b) sospensione dei servizi associativi;
- c) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono cariche associative;
- d) decadenza dei rappresentanti delle imprese associate che ricoprono incarichi in sede di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- e) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- f) esclusione dall'Associazione nei casi di cui alle lettere e) ed f) del successivo Art. 10;
- g) sospensione cautelare dall'Associazione in caso di pendenza di procedimento penale per pirateria fonografica.

Le sanzioni vengono deliberate alternativamente, o cumulativamente, dal Comitato Direttivo e vengono immediatamente comunicate all'interessato con lettera raccomandata.

E' ammessa la possibilità di proporre, avverso l'applicazione di sanzioni, ricorso al Comitato Direttivo nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

ART 10 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio e di Aggregato- Sostenitore si perde:

- a) per disdetta volontaria da parte del socio da comunicarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- b) per il venir meno dei requisiti di cui al precedente art. 4 del presente Statuto;
- c) per recesso, ai sensi dell'Art.17 comma 6.
- d) per esclusione, nel caso di morosità ai sensi dell'Art. 13 ultimo comma o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico;
- e) per esclusione, quando l'Associato attui uno o più illeciti gravi di pirateria fonografica ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela dei diritti d'autore e connessi;

La perdita della qualità di socio comporta, ipso facto, la cessazione degli obblighi sociali e di ogni diritto ai servizi dell'Associazione.

In tutte le ipotesi di cui al presente articolo il socio uscente è comunque tenuto a soddisfare senza indugio le obbligazioni pecuniarie in capo a lui gravanti ai sensi del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi associativi fino al 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le circostanze per la cessazione del rapporto associativo.

ART 11 – QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative.

Le quote sono costituite, come meglio specificato nel Regolamento, da un contributo fisso ordinario commisurato alla categoria di appartenenza di ciascun Associato.

Tali quote sono volte a far fronte agli oneri di gestione ordinaria deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo.

Le anzidette quote possono essere periodicamente modificate dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo, in misura comunque non superiore all'incremento generale del costo della vita, quale rilevato dall'ISTAT.

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in Assemblea e senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, può deliberare il versamento di contributi straordinari ulteriori ponendoli a carico degli Associati.

Le quote associative sono annuali e sono versate, previa apposita richiesta dell'Associazione, entro il mese di gennaio di ogni esercizio.

In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dell'associato, l'Associazione, decorsi 180 giorni da ogni scadenza, sospende ogni servizio dandone avviso scritto.

Il mancato pagamento della quota associativa oltre la fine dell'esercizio comporta la perdita della qualità di associato, ai sensi dell'art. 10 lett. d).

L'Associazione potrà ricevere da Enti Pubblici e/o Privati, Consorzi Pubblici e/o Privati, Associazioni e/o Corporazioni e/o Società ed Enti vari tutti con sede in Italia e all'Estero contributi e/o fondi e/o donazioni e/o elargizioni a qualsiasi titolo, purché destinati al raggiungimento degli scopi associativi.

CAPO I – Organi dell'Associazione

ART 12 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) I Vice Presidenti operativi ;
- e) Il Collegio dei Revisori ;
- f) Il Segretario Generale.

ART 13 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi. Le imprese morose possono partecipare ai lavori assembleari, con diritto di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto.

Ogni azienda può farsi rappresentare da altra impresa associata mediante delega scritta da inviarsi al Presidente o da un dirigente o dipendente della propria azienda.

Ogni impresa non può rappresentare più di 1(una) impresa mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata sono stabiliti dall'Art 6 del presente Statuto.

Il numero di voti spettanti a ciascun impresa associata è annotato in apposito registro bollato e vidimato annualmente; di esso possono prendere visione le imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'invitare la convocazione l'Associazione comunica alle imprese associate il numero dei voti cui ha diritto, il cui esercizio è subordinato alla verifica degli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a disposizione dell'associata stessa la documentazione a ciò relativa.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, e, all'occorrenza, i Revisori dei Conti

ART 14 - RIUNIONI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale;
- b) in via straordinaria, nei casi previsti dal successivo Art. 17 quando ne sia fatta richiesta da tanti associati portatori di almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati.

La richiesta deve essere diretta per iscritto al Presidente e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti dal presente Statuto,

la convocazione deve seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea degli associati, sia quella ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti dallo stesso incaricato, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione, a cura del Segretario Generale, in ottemperanza del disposto dello Statuto, dietro conforme delibera del Comitato Direttivo e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti associati che rappresentano almeno 1/5 (un quinto) dei voti complessivi.

Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno con indicazione della data, ora, giorno e del luogo dell'Assemblea

ART 15 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci; tuttavia trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti.

In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento, oggetto della votazione, è rinviata alla assemblea successiva.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea ma, per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, salva, in ogni caso, la nomina per acclamazione. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto, salvo l'esercizio della facoltà di recesso prevista al comma seguente.

Le imprese associate che non intendono conformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea hanno l'obbligo di manifestare tale loro volontà nella stessa seduta assembleare in cui dette deliberazioni sono state adottate (ovvero, se assenti, con lettera raccomandata fatta pervenire al Presidente entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione formale della deliberazione) e la facoltà di recedere dall'Associazione entro il termine perentorio di un mese dalla medesima data. Il recesso produce i suoi effetti dal momento stesso in cui è espresso. In mancanza di dissenso come dinanzi previsto, l'impresa associata è tenuta a conformarsi alla deliberazione adottata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente indicato dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono redatte dal Segretario dell'Associazione, o in assenza da altra persona designata dall'Assemblea, e rese note mediante verbale sottoscritto dal Presidente.

Copia del verbale firmato dal Presidente e dal Segretario è portato a conoscenza di ciascun membro dell'Associazione entro 30 giorni, a cura del Segretario dell'Associazione.

ART 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea:

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Presidente Onorario ;
- c) stabilisce il numero ed elegge i Vice presidenti
- d) stabilisce il numero ed elegge i componenti del Comitato Direttivo;
- e) elegge i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- f) delibera su modifiche del regolamento di attuazione con maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- g) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- h) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esamina qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- i) approva il budget di previsione annuale di spesa per ogni esercizio sociale entro il mese di novembre dell'esercizio precedente;
- j) approva entro il 31 maggio di ogni esercizio il bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio;

- k) approva i contributi e le quote di ammissione all'Associazione ai sensi dell'Art. 11 che precede;
- l) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Comitato Direttivo o dal Presidente.
- m) nomina il past.president

ART 17 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei voti attribuiti a tutti i soci, secondo quanto previsto dall'Art.15 1°comma; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i Soci.

Salvo che non sia richiesta una maggioranza diversa, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto nonché sullo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

ART 18 - COMITATO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di 9 membri:

- a) dal Presidente;
- b) da uno a tre Vice Presidenti;
- c) da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 componenti nominati dall'Assemblea Ordinaria di cui almeno
 - 1(un)componente di categoria A,
 - 1(un)componente per ogni categoria B,C,D
 - 1(un)componente in rappresentanza delle categorie di EFG;
- d) dall'ultimo Past-President che dopo la cessazione della carica rimanga nell'ambito operativo industriale, sempre che non sia confliggente con gli interessi associativi;

Il Presidente e i Vice Presidenti sono da considerarsi negli eletti nella categoria di propria appartenenza

Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera c) del precedente comma, la Commissione di designazione di cui al successivo art. 26 predispose la lista dei candidati in numero non superiore a quello dei seggi da ricoprire e le sottopone al voto dell'Assemblea. L'Assemblea stabilisce innanzitutto il numero dei componenti di cui alla lettera c) da eleggersi quali membri del Comitato Direttivo e procede quindi all'elezione dei relativi candidati. Ciascun associato vota i candidati appartenenti alla lista in rappresentanza della rispettiva Categoria di appartenenza e può esprimere un numero di preferenze pari alla frazione che ha per denominatore il numero totale degli eligendi e per numeratore il numero massimo degli eligendi per ciascuna categoria.

Se il Presidente eletto sia titolare o legale rappresentante di una delle imprese associate appartenenti alla categoria A, tale categoria può esprimere un numero di preferenze pari alla frazione che ha per denominatore il numero totale degli eligendi ridotto di un'unità e per numeratore il numero massimo degli eligendi per ciascuna categoria ridotto anch'esso di un'unità.

In ogni caso, al termine delle procedure di ricostituzione, il Presidente verifica che ciascun socio effettivo non sia presente in Comitato Direttivo con più di due componenti.

E' fatta comunque salva la facoltà di nomina dei componenti il Comitato Direttivo per acclamazione unanime dei presenti in Assemblea che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel corso del mandato i singoli eletti, previa comunicazione scritta all'Associazione e approvazione da parte del Comitato Direttivo, se impossibilitati ad intervenire per validi motivi possono delegare un altro membro del Comitato Direttivo

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Comitato Direttivo.

L'assenza consecutiva e senza giustificato motivo a tre riunioni del Comitato Direttivo può comportare, previa delibera del Comitato Direttivo stesso, la decadenza dalla carica di componente del Comitato Direttivo.

In questo caso l'Assemblea immediatamente successiva elegge, con i sistemi elettorali previsti al II comma del presente articolo, un nuovo componente del Comitato Direttivo in sostituzione di quello decaduto ed il nuovo componente rimane in carica sino alla scadenza del mandato dei componenti in carica al momento della sua nomina.

Art 19 - RIUNIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente incaricato dal Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni o, in caso di urgenza almeno tre giorni, prima di quello fissato per la riunione, a cura del Segretario Generale, ordinariamente ogni tre mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario e/o quando ne sia fatta richiesta da tanti consiglieri che rappresentino almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei suoi componenti complessivi.

Nell'avviso di convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere indicati luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando siano presenti almeno i $\frac{2}{5}$ (due quinti) dei suoi componenti complessivi. Ai componenti impossibilitati ad essere presenti nella località prefissata dalla convocazione, è ammessa la partecipazione anche in via conference call e/o Skype.

Ciascun componente, past president compreso, ha diritto ad un voto. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone, è d'obbligo lo scrutinio segreto, salvo, in alternativa, la nomina per acclamazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti senza tener conto degli astenuti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Su richiesta di almeno quattro componenti del Comitato Direttivo e con il parere favorevole del Presidente, ogni delibera assunta può essere rimessa al vaglio dell'Assemblea da fissarsi entro i tre giorni successivi alla data della richiesta.

In tal caso la delibera assunta dal Comitato Direttivo rimarrà sospesa nell'efficacia fino all'approvazione della stessa da parte dell'Assemblea e, qualora essa sia modificata.

Sono altresì valide, in assenza di convocazione e riunione, le delibere adottate con il voto favorevole della unanimità dai componenti del Comitato Direttivo, purché il consenso unanime risulti da documento sottoscritto da tutti i componenti.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Associazione che funge da segretario o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona designata dal Comitato Direttivo stesso.

Alle riunioni possono essere invitati, qualora le materie all'ordine del giorno lo richiedano, i Revisori contabili.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti e/o associati non componenti del Comitato Direttivo in relazione al contributo che gli stessi possano apportare agli argomenti da trattare.

ART 20- ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo:

- a) nomina la Commissione di designazione;
- b) propone all'Assemblea il Presidente, il Presidente onorario e i Vice Presidenti;
- c) nomina il Segretario Generale;
- d) nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti nazionali ed internazionali;
- e) attua le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea per il conseguimento dei fini statuari ed esamina tutte le questioni di carattere generale indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
- f) delibera le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

- g) istruisce l'ammissione e la cessazione a membro dell'Associazione; delibera l'ammissione, i passaggi di categoria e la cessazione dei soci ,l'ammissione o la cessazione della categoria degli Aggregati- Sostenitori; dà esecuzione alle relative ratifiche assembleari
- h) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea e ne delibera la convocazione;
- i) prepara i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- l) adotta le sanzioni;
- m) propone i contributi ordinari e straordinari;
- n) nomina, ove occorra, le commissioni in conformità ai compiti ad esse destinati, ai sensi dell'art. 23;
- o) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- p) promuove e mette in atto quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione.

ART 21 – PRESIDENTE - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE– PRESIDENTE Onorario

La carica di Presidente è conferita:

- a) a titolari o legali rappresentanti delle imprese associate, ovvero
- b) a persone non legate da rapporto di titolarità o di legale rappresentanza ad imprese associate.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Comitato Direttivo.

A tal fine, nell'anno solare antecedente la scadenza del mandato del Presidente in carica, il Comitato Direttivo elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai 2/3 (due terzi) degli eligendi, una Commissione di designazione, composta di tre componenti scelti tra i rappresentanti delle imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative e della quale non fa parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito, in via riservata, di consultare le imprese associate allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso alla base.

La Commissione sottopone al Comitato Direttivo le indicazioni emerse.

Sulla base della relazione della Commissione il Comitato Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome o i nomi di uno o più candidati da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale o tali proposte. Qualora la proposta del Comitato Direttivo venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica tre anni, scade in occasione dell'Assemblea ordinaria e può essere rieletto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'Associazione (di fronte ai terzi ed in giudizio), con facoltà di agire e resistere in giudizio, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto; presiede il Comitato Direttivo e le Assemblee, firma i verbali e convoca, attraverso il Segretario Generale, le Assemblee.

Il Presidente sovrintende e coordina le attività dei Vice Presidenti, ai quali delega, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo, deleghe specifiche per il compimento mansioni specifiche e singoli atti.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente dallo stesso designato.

Venendo a mancare anticipatamente il Presidente ,l'Assemblea per la sua sostituzione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

La carica di Presidente Onorario può essere conferita ,su proposta del Comitato Direttivo, ad una personalità del mondo artistico - musicale - culturale di chiara fama con il compito della Rappresentanza Onoraria dell'Associazione in particolari avvenimenti o momenti nelle sedi istituzionali sia in Italia che all'estero.L'elezione del Presidente onorario rientra nei compiti della Assemblea Ordinaria , ha la durata di anni 3 ed è rieleggibile.

ART. 22 – VICEPRESIDENTI

I Vice Presidenti sono da 1 a 3 e sono eletti dall'Assemblea.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Comitato Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il biennio e propone i nomi dei Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il loro mandato scade contemporaneamente a quello del Presidente. In caso di cessazione per motivo diverso dalla scadenza, il loro mandato scade con la nomina del loro successore.

Nel caso durante il triennio di carica venga o vengano a mancare i Vice Presidenti, questi possono essere sostituiti, su proposta del Presidente, dal Comitato Direttivo ed il nuovo eletto o eletti rimane o rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art .23 – AREE DI ATTIVITA' E COMMISSIONI

L'attività dell'Associazione si articola in aree secondo la struttura organizzativa e funzionale approvata, su proposta del Presidente, dal Comitato Direttivo.

La struttura organizzativa è modificabile in relazione all'evolversi delle esigenze associative.

Possono essere costituite Commissioni di supporto alle attività associative.

Tali Commissioni sono composte fino a n 3 componenti, nominati dal Comitato Direttivo, in rappresentanza di tutte le componenti dell'Associazione.

Le Commissioni sono coordinate dai Vice- Presidenti.

Le Commissioni sono organi consultivi del Comitato Direttivo a cui possono essere delegati l'approfondimento e la definizione di determinati problemi.

Salvo diversa delibera del Comitato Direttivo, la durata delle Commissioni coincide con quella del Comitato Direttivo.

L'attività delle Commissioni è supportata dalla struttura funzionale dell'Associazione.

CAPO II – Organizzazione interna e organi di controllo dell'Associazione

Art 24 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente e, sotto la vigilanza di quest'ultimo, provvede all'organizzazione e funzionamento degli uffici al fine di raggiungere le finalità dell'Associazione.

Il Segretario Generale:

- a) gestisce l'Associazione, è responsabile dell'organizzazione della stessa e ne amministra i fondi i fondi seguendo, ove, indicati, i particolari criteri di gestione contenuti nel Regolamento;
- b) organizza e coordina l'attuazione delle indicazioni ed il funzionamento della struttura dell'Associazione;
- c) redige, per ogni anno solare, il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea ordinaria per l'approvazione ai sensi dell'art. 16, lettera i) entro il mese di novembre dell'anno solare precedente, ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria contestualmente alla relazione del Collegio dei Revisori contabili;
- d) predispose, d'intesa con il Presidente, il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo;
- e) redige i verbali e predispose gli atti per la convocazione delle Assemblee, delle sedute del Comitato Direttivo e di tutte le altre riunioni dell'Associazione avendo cura della buona conservazione degli stessi;
- f) comunica agli associati le direttive e le delibere degli organi associativi;
- g) partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli organi, con facoltà di farsi sostituire da un proprio delegato, previa approvazione del Comitato Direttivo.

Il compenso spettante al Segretario Generale, a cui è altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, è determinato dal Comitato Direttivo, su proposta del

Presidente in accordo con i Vice - Presidente. In mancanza di nomina del segretario generale, le funzioni di questi sono esercitate direttamente dal Presidente o da suo delegato.

ART 25 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Il Collegio dei revisori contabili è composto da 3(tre) revisori effettivi nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Almeno uno dei tre Revisori Contabili deve inoltre avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori Contabili durano in carica quattro (4) anni scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

La carica di Revisore Contabile è gratuita, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori Contabili possono essere chiamati ad assistere alle riunioni delle Assemblee e del Comitato Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore Contabile effettivo, il Presidente convoca d'urgenza il Comitato Direttivo per individuare il sostituto da eleggere nella prima Assemblea Generale utile.

ART.26 – CONTROVERSIE TRA AZIENDE ASSOCIATE

In caso di controversia tra Aziende associate e/o Aggregati sostenitori e/o "Prima Iscrizione", che non si siano potute definire bonariamente, varranno le disposizioni di legge.

ART.27 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per rappresentanti delle imprese associate si intendono: il titolare, il legale rappresentante, un suo delegato, formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negozia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali.

La carica di Presidente e di Presidente Onorario non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, fatte salve le eccezioni previste dagli articoli del presente Statuto.

Salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione, tutte le cariche sociali sono gratuite eccetto quella del Segretario Generale

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART.28 – FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi ordinari di cui all'art.11 del presente statuto;
- b) da contributi straordinari
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- f) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto le imprese associate che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuite alle imprese associate, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale.

ART.29 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale corre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre dell'anno solare precedente deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori Contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Qualora l'ammontare delle spese risultanti dal bilancio consuntivo sia superiore a quello indicato nel bilancio preventivo, il relativo disavanzo di gestione dovrà essere coperto attraverso una integrazione della quota ordinaria che verrà addebitata a tutti gli Associati. Le imprese associate, entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del bilancio consuntivo, provvedono, su richiesta del Presidente, al versamento delle anzidette eventuali integrazioni di quota nei limiti stabiliti al comma che precede.

TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO – REGOLAMENTO – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.30 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

ART.31 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

L'Assemblea Straordinaria delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, l'adozione di un Regolamento per l'attuazione delle presenti disposizioni statutarie.

Eventuali modificazioni all'anzidetto Regolamento potranno essere deliberate dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

ART.32 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

La messa in liquidazione dell'Associazione può essere disposta dall'Assemblea Straordinaria. La deliberazione relativa dovrà essere approvata con la maggioranza dei quattro quinti dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta sarà convocata entro i successivi trenta giorni una seconda Assemblea nella quale la proposta di messa in liquidazione si riterrà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti, sempre che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione dovrà pure provvedere alla nomina di uno o più liquidatori determinando i compiti ad essi affidati e le modalità della liquidazione. Durante la liquidazione resta in carica il Collegio dei Revisori Contabili.

Al termine della liquidazione dovrà esser riconvocata l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale della liquidazione e, occorrendo, per la specifica devoluzione del patrimonio netto risultante, che dovrà essere destinato ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge; le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. E' comunque escluso qualunque rimborso alle imprese associate.

Con l'approvazione del rendiconto finale di cui al comma che precede l'Associazione s'intende sciolta.

ART.33 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni contenute nel presente Statuto entrano in vigore con l'approvazione delle stesse da parte dell'Assemblea Straordinaria e sostituiscono integralmente ogni disposizione precedente..

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento valgono le norme di legge.

Il presente Statuto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.

F.to MARIO LIMONGELLI

F.to MAURO GRANDI Notaio